


# Giuseppe Tucci



[News](#) | [Contatti](#) | [Credits](#) | [Copyright](#)

## Vita e opere

[Biografia](#)

[Scritti](#)

[Missioni scientifiche](#)

[Fondazione dell'IsMEO](#)

## Fondo Tucci

[Fondo tibetano](#)

[Fondo sanscrito](#)

[Fondo librario](#)

[Archivio fotografico](#)

[Raccolte museali](#)

## Biblioteca digitale

## Stromata e-review

## HOME

### FONDAZIONE DELL'ISMEO

Regio Decreto 16 febbraio 1933, n. 142

**Erezione in ente morale ed approvazione dello statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di erigere in ente morale l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, con sede in Roma, avente lo scopo di promuovere e sviluppare i rapporti culturali fra l'Italia ed i Paesi dell'Asia centrale, meridionale ed orientale e di attendere, altresì, all'esame dei problemi economici interessanti i Paesi medesimi;

Visto l'art. 2 del Codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, da ritenersi qui integralmente riprodotti; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, con sede in Roma, è eretto in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico composto di n. 28 articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1933. Anno XI

Vittorio Emanuele.  
Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1933. Anno XI

Atti del Governo, registro 330, foglio 34. Mancini

### Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente

#### I. Degli scopi dell'Istituto

Art. 1.

L'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, con sede in Roma, ha lo scopo di promuovere e sviluppare i rapporti culturali fra l'Italia ed i Paesi dell'Asia centrale, meridionale ed orientale ed altresì di attendere all'esame dei problemi economici interessanti i Paesi medesimi.

Art. 2.

L'Istituto si propone:

- a) di stabilire rapporti diretti con tutte le istituzioni analoghe di detti Paesi;
- b) di prendere accordi con le Istituzioni nazionali interessate;
- c) di promuovere e secondare la fondazione di borse di studio e di case di studenti orientali in Italia, scambi di insegnanti e di studenti fra l'Italia e i detti Paesi;
- d) di curare lo sviluppo di rapporti personali con uomini rappresentativi dell'economia e della cultura orientali;
- e) di provvedere a una raccolta sistematica di pubblicazioni e informazioni sul mondo asiatico;
- f) di intraprendere pubblicazioni ed organizzare conferenze utili all'incremento delle conoscenze italiane sui Paesi orientali e di quelle orientali sull'Italia.

Art. 3.

L'Istituto si compone: del Consiglio, della Giunta esecutiva e dell'assemblea.

## II. Del Consiglio di amministrazione

### Art. 4.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto di un presidente, di due vice presidenti e di quindici membri, nominati fra i soci dell'Istituto, con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo. Il presidente, i vice presidenti ed i consiglieri durano in carica sei anni e possono essere confermati.

### Art. 5.

Il consiglio delibera il bilancio preventivo e consuntivo presentati dalla Giunta e da approvarsi dall'assemblea, il regolamento di servizio interno, l'ammissione o la radiazione dei soci dell'Istituto, l'accettazione di lasciti, oblazioni e donazioni; provvede alla nomina od al licenziamento del segretario e degli altri impiegati, fissandone le condizioni di impiego e gli emolumenti, e determina le attività che l'Istituto dovrà svolgere.

Promuove, altresì, quando occorre, modifiche allo statuto, delibera in generale su tutti gli affari che interessano l'Istituto e che non siano di competenza dell'assemblea.

### Art. 6.

I componenti del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla carica con decreto Reale su proposta del Capo del Governo e previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione.

### Art. 7.

Possono, altresì, essere revocati con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, i componenti che non rispondessero al compito loro affidato.

### Art. 8.

Il Consiglio potrà designare come membri corrispondenti nazionali, con facoltà di invitarli - ove lo ritenga opportuno - alle riunioni, coloro che in altre città d'Italia, fuori di Roma, abbiano reso segnalati servizi nel campo che l'Istituto si è proposto, come pure i rappresentanti di quegli enti che siansi acquistate analoghe benemerienze o titoli.

### Art. 9.

Il Consiglio potrà conferire il titolo di membri corrispondenti a stranieri che possano, nei rispettivi Paesi, utilmente cooperare agli scopi che l'Istituto si propone.

### Art. 10.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo una volta ogni semestre, le altre ogni qualvolta se ne manifesti l'urgenza, sia per invito del presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno tre componenti del Consiglio stesso.

### Art. 11.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione, in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed in seconda convocazione l'intervento di almeno sette componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.

## III. Della Giunta esecutiva

### Art. 12.

La Giunta esecutiva è composta:  
del presidente;  
dei due vice presidenti, uno per la parte culturale, l'altro per quella economica;  
e di due consiglieri, da nominarsi con decreto del Capo del Governo, i quali durano in carica sei anni e possono essere confermati.

### Art. 13.

La Giunta dà esecuzione ai deliberati del Consiglio e provvede al funzionamento normale dell'Istituto. Le sue deliberazioni debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che la compongono ed a maggioranza degli intervenuti.

## IV. Del presidente

### Art. 14.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni, vista tutte le spese, può prendere, in via d'urgenza, tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio e della Giunta, salvo a riferirne per la ratifica nella prima successiva adunanza.

## V. Dei vice presidenti

### Art. 15.

I due vice presidenti coadiuvano il presidente e, in caso di assenza od impedimento di lui, lo suppliscono ciascuno nel ramo di sua competenza.

L'assemblea, il Consiglio di amministrazione e la Giunta, in caso di assenza od impedimento del presidente, sono convocati e presieduti dal vice presidente più anziano per durata di carica e, a parità di anzianità di carica, dal vice presidente più anziano per età.

*V. Dei soci*

## Art. 16.

Sono soci dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente coloro che con elargizione e con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'ente.

I soci si distinguono in permanenti benemeriti, permanenti e temporanei.

Sono soci permanenti benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Istituto una somma non inferiore alle L. 10.000

Sono soci permanenti coloro che versano in una sola volta la somma di L. 1000.

Sono soci temporanei coloro che, mediante sottoscrizione, si obbligano a pagare annualmente la somma di L. 100 per un periodo minimo di anni tre.

Le associazioni e gli enti morali possono essere iscritti fra i soci, versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.

L'Istituto assegna diplomi e medaglie di benemerita ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli.

## Art. 17.

Il socio ha diritto di usare la biblioteca e la sala di lettura e di usufruire delle informazioni culturali ed economiche di cui all'art. 2 e).

*VII. Dell'assemblea generale*

## Art. 18.

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo una volta all'anno entro il mese di novembre per approvare il consuntivo dell'ultimo esercizio e il bilancio preventivo del futuro esercizio; le altre ogni volta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da un quinto almeno dei soci.

Le assemblee vengono indette per invito del presidente del Consiglio di amministrazione.

All'invito va unito l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso, saranno fissate nel regolamento interno.

## Art. 19.

L'assemblea generale:

- a) approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;
- b) si pronunzia sulle proposte modificazioni statutarie, che debbono essere sottoposte all'approvazione Sovrana.

## Art. 20.

Alle assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuati quelli i quali siano in mora con i pagamenti.

## Art. 21.

Ogni socio ha diritto a un voto. Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio.

Ogni socio non può avere più di cinque deleghe.

I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il voto, né accettare delegazioni di voto.

Gli enti morali sono ammessi alla votazione mediante il rappresentante designato dal Consiglio di amministrazione degli enti stessi.

## Art. 22.

Per la validità delle adunanze in prima convocazione, occorre l'intervento della metà più uno dei soci e dei loro delegati.

In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di soci o di loro delegati non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

## Art. 23.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti. I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

*VIII. Del patrimonio e della gestione economica e finanziaria*

## Art. 24.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) di un capitale di fondazione di L.10.000;
- b) dei beni mobili ed immobili non disponibili;
- c) delle liberalità destinate ad incremento del patrimonio dell'Istituto;
- d) delle eccedenze di bilancio destinate, con deliberazione del Consiglio, ad incremento del patrimonio;
- e) delle quote dei soci permanenti benemeriti e permanenti.

## Art. 25.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

- a) delle rendite patrimoniali;
- b) delle quote annuali pagate dai soci;
- c) delle liberalità di enti e privati non destinate ad incremento del patrimonio sociale;
- d) del prodotto della vendita delle pubblicazioni;
- e) del prodotto di ogni altra attività dell'Istituto.

## Art. 26.

L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso.

Art. 27.

Il bilancio preventivo deve determinare la previsione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio cui si riferisce, nonché l'avanzo e il disavanzo degli esercizi precedenti.


Art. 28.

I bilanci ed i conti sono trasmessi in copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cura del presidente ed entro dieci giorni dalla data della rispettiva approvazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo,*  
*Primo Ministro Segretario di Stato:*  
Mussolini.

[Home](#) | [Biografia](#) | [Scritti](#) | [Missioni](#) | [Fondazione](#) | [F. tibetano](#) | [F. sanscrito](#) | [F. librario](#) | [A. fotografico](#) | [Raccolte museali](#) | [Biblioteca](#) | [Stromata](#) | [Area riservata](#) | [Contatti](#)



Copyright © 2006 ISIAO. Tutti i diritti riservati.